

Legge regionale 16 giugno 2010 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

Art. 8

(Assegnazione di risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni attuatori)

1. La Regione provvede annualmente al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della presente legge secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 11.

1 bis. L'istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi sono presentate entro l'1 marzo di ogni anno.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.